



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 gennaio 2011:*

## **LEGGE 25 GENNAIO 2011 N.9**

### **MODIFICA ALLA LEGGE 22 LUGLIO 2009 N. 101- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI PASSAPORTO DIPLOMATICO E DI PASSAPORTO DI SERVIZIO**

#### **Art. 1**

All'articolo 2, comma 1, della Legge 22 luglio 2009 n. 101, dopo la lettera g) è aggiunto quanto segue:

“h) i rappresentanti consolari presso le sedi consolari, ai sensi della Legge 19 aprile 1979 n. 13, in servizio effettivo presso Ambasciate e Consolati, ed i rispettivi consorti. Il passaporto diplomatico avrà validità due anni, corrispondenti alla durata della convenzione da essi sottoscritta.”.

#### **Art. 2**

L'articolo 3, comma 1, della Legge 22 luglio 2009 n. 101 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Agenti Diplomatici ed i rappresentanti consolari potranno utilizzare il passaporto diplomatico soltanto quando gli stessi si trovino a viaggiare per motivi inerenti alla propria carica o all'incarico loro conferito. Di ciò dovrà essere data comunicazione scritta al Segretario di Stato per gli Affari Esteri.”

#### **Art. 3**

L'articolo 4, comma 2, della Legge 22 luglio 2009 n. 101 è sostituito dal seguente:

“Il passaporto diplomatico, anche se non scaduto, è revocato su decisione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri ai coniugi dei titolari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) e h), in caso di provvedimento di separazione ovvero di pronuncia di nullità del matrimonio ovvero di sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.”

#### **Art. 4**

L'articolo 6, comma 3, della Legge 22 luglio 2009 n. 101 è sostituito dal seguente:

“Ai rappresentanti diplomatici a disposizione il passaporto diplomatico verrà rilasciato dopo la firma della Convenzione con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.”.

#### **Art. 5**

Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della Legge 22 luglio 2009 n. 101 è inserito il seguente comma:

“4. Ai rappresentanti consolari presso le sedi consolari, nominati ai sensi della Legge 19 aprile 1979 n. 13, in servizio effettivo presso Ambasciate e Consolati, il passaporto diplomatico verrà rilasciato dopo l'accettazione formale da parte del Paese di accredito.”.

#### **Art. 6**

All'articolo 7 comma 1 della Legge 22 luglio 2009 n. 101 è soppressa la lettera d).

#### **Art. 7**

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 25 gennaio 2011/1710 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Giovanni Francesco Ugolini - Andrea Zafferani*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*